

D.M. 4 agosto 2023 - chiarimenti sui requisiti per iscrizione

Prot. CNI n. 12212 del 19 ottobre 2023

Sono giunte al Consiglio Nazionale alcune segnalazioni di corsi online per Consulente tecnico d'ufficio (CTU), in cui i soggetti formatori, nel presentare e pubblicizzare il corso in questione, spingono a credere che la frequenza del corso sia obbligatoria per coloro che vogliono continuare a svolgere l'attività di CTU dopo l'approvazione del DM 4 agosto 2023 n.109 ("Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.").

Questo non è esatto e si invitano gli Ordini in indirizzo a segnalare eventuali corsi con locandine contenenti informazioni non veritiere o ingannevoli per i professionisti del settore.

In realtà i requisiti per svolgere la funzione sono quelli elencati nell'art.4 del Regolamento citato ("Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici").

Si evidenzia, inoltre, che – ai sensi dell'art.10 del DM n.109/2023, dedicato alla disciplina transitoria – coloro che attualmente sono iscritti all'albo dei CTU mantengono l'iscrizione, senza dover seguire appositi corsi di formazione.

Tanto si doveva segnalare, per opportuna informazione.

La Segreteria CNI